

COMUNE DI REGGELLO
(Città Metropolitana di Firenze)

Bando di concorso per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione, indetto ai sensi dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni, che istituisce il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 99, della L.R.T. 24.02.05 n. 41, della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 265 del 06/04/09 e della Determina del Responsabile Settore Affari Generali n.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RENDE NOTO**

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al **6 giugno 2016**, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per chiedere un contributo ad integrazione del canone di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1 – Requisiti per l'ammissione al concorso.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere residente nel **Comune di Reggello**.
- 2) essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea in possesso di attestazione di regolarità del soggiorno.
- 3) essere cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea, in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o permesso di soggiorno in corso di validità o con procedura di rinnovo, già avviata alla data di pubblicazione del presente bando, con residenza di almeno 10 anni sul territorio nazionale ovvero 5 anni nella medesima Regione (art. 11, comma 13, D.L. 112/2008, convertito dalla L.133/2008)
- 5) essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato di un alloggio, **adibito ad abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente**, ed ubicato nel Comune presso il quale viene presentata la domanda di contributo. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi se i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda, il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile.
Saranno accettati anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale.
- 6) essere in possesso di una certificazione dalla quale risulti un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) , un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) ed un'incidenza del canone annuo, al

netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM n. 159/2013

FASCIA A

valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS (**€ 13.049,14**) per l'anno 2016. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

FASCIA B

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS (€ 13.049,14) per l'anno 2016 e l'importo di € 28.216,37 Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a **€ 16.500,00** (Limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'allegato A comma 2 lettera C L.R. 96/96).

Per i soggetti che dichiarano ISE "0" ovvero che hanno un ISE di importo inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo, l'ammissibilità della domanda è possibile soltanto in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento da parte del soggetto interessato e/o di chi presta l'aiuto economico e/o l'aiuto economico da parte del Servizio Sociale del Comune.

- 7) essere in possesso delle condizioni di cui alle lettere d) e e) della tabella A allegate alla LRT 96/96 e successive modifiche e integrazioni e precisamente:
 - a) assenza di titolarità di diritti di proprietà usufrutto uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano e all'estero. I cittadini extracomunitari devono, in sede di presentazione della domanda, produrre un documento che attesti la presentazione della richiesta c/o l'ufficio competente del loro paese d'origine per l'ottenimento di una certificazione, (debitamente tradotta secondo la normativa vigente) riguardo l'assenza di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel loro paese. Tale certificazione deve riguardare ogni singolo componente del nucleo familiare e deve essere riferita al possesso dei predetti requisiti in data antecedente al termine di scadenza del bando. **La relativa certificazione potrà essere trasmessa entro e non oltre il termine per la presentazione dei ricorsi;**
 - b) assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore ad €. 25.000,00 ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa;
- Il requisito della non titolarità di cui ai punti 6 a) e 6 b) è esteso a tutti i componenti del nucleo familiare.
- I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando.

Art. 2 – Nucleo familiare.

Agli effetti anagrafici, così come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989 n. 223, per nucleo familiare si intende un insieme di persone coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, vincoli affettivi. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo un provvedimento del giudice o altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo.

Art. 3 – Determinazione del limite di reddito.

Per la determinazione del limite di reddito richiesto per la partecipazione al presente bando, occorre fare riferimento alla certificazione ISE/ISEE dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore ad € 28.216,37.

Ai fini della determinazione dei limiti previsti per l'accesso al beneficio si applica l'art. 4 comma 5 del DPCM 159/2013 e successive modifiche.

Art. 4 – Autocertificazione dei requisiti .

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione del punteggio di cui all'art. 6. **In particolare per i requisiti di cui al punto 3 art. 1 del presente bando, dovranno essere specificati I Comuni di provenienza ed il rispettivo periodo di residenza.**

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale provvedere d'ufficio all'acquisizione della documentazione atta a dimostrare la sussistenza del requisito.

In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/00, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

Art. 5 – Documentazione obbligatoria.

Per la partecipazione al bando è necessaria la presentazione della documentazione di cui appresso:

- **COPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO (EX CARTA DI SOGGIORNO) O PERMESSO DI SOGGIORNO**
- **COPIA CONTRATTO DI LOCAZIONE** debitamente registrato qualora non depositato agli atti del Comune
- **COPIA MOD. F23 O Copia della RACCOMANDATA** con il quale il locatore comunica al conduttore l'esercizio dell'opzione "cedolare secca" (art. 3, comma 11, D.Lgs. 23/2011)

Le ricevute di affitto dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e

cognome di chi effettua e riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione immobile, firma leggibile. La ricevuta deve essere in regola con l'imposta di bollo;

- I cittadini extracomunitari devono, in sede di presentazione della domanda produrre un documento che attesti la presentazione della richiesta c/o l'ufficio competente nel loro paese di origine, per l'ottenimento di una certificazione (debitamente tradotta secondo la normativa vigente) riguardo all'assenza di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel loro paese. Tale certificazione deve riguardare ogni singolo componente del nucleo familiare e deve essere riferita al possesso dei predetti requisiti in data antecedente al termine di scadenza del bando; La relativa certificazione potrà essere consegnata entro e non oltre il termine per la presentazione dei ricorsi;

5.1 Per i soggetti che dichiarano ISE "0" o un ISE di importo inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo, è obbligatoria la presentazione di autocertificazione circa la fonte di sostentamento da parte del soggetto interessato e/o di chi presta l'aiuto economico e/o l'aiuto economico da parte del Servizio Sociale del Comune

5.2 Per i soggetti con menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3, deve essere allegato alla domanda copia certificato della competente ASL.

5.3 Per i soggetti affetti da handicap grave ai sensi della L.104/92 dovrà essere prodotta la relativa certificazione della ASL.

Tutti gli altri requisiti e condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000.

5.4 Il richiedente dovrà autocertificare, pena esclusione dal bando, di aver sottoscritto entro la data di scadenza del bando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l'Attestazione ISEE, indicando sul modulo di domanda il numero di protocollo assegnato.

Art. 6 – Punteggi di selezione delle domande.

I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 sono collocati nella graduatoria comunale distinti nelle sottocitate fasce **A e B in base alla diversa percentuale di incidenza canone /ISE :**

FASCIA A

valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS (€ 13.049,14) per l'anno 2016. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

FASCIA B

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS (€ 13.049,14) per l'anno

2016 e l'importo di € 28.216,37. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a € 16.500,00 (limite di accesso all'edilizia residenziale pubblica, determinato ai sensi allegato A comma 2 lettera c L.R.96/96)

ed al punteggio risultante dagli ulteriori criteri di priorità sociale di seguito specificati:

1) Conduttore ultrasessantacinquenne con nucleo familiare composto da una o due persone.	punti 1
2) Genitore solo, unico percettore di reddito, con uno o più figli a carico.	punti 1
3) Nucleo familiare composto da cinque persone ed oltre	Punti 2
Presenza nel nucleo familiare di soggetti invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi e/o di portatori di handicap grave ai sensi della L. 104/92.	Punti 1
4) Conduttore che paghi un canone annuo, al netto degli oneri accessori, che incide sul valore ISE: dal 14% al 23,99% dal 24% al 49,99% pari o oltre il 50%	punti 1 punti 2 punti 3

A parità di punteggio gli aventi diritto saranno ordinati sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza canone/ISE e in subordine secondo l'ordine crescente di presentazione della domanda così come risultante dal numero di protocollo.

Art. 7 – Formazione della graduatoria.

Graduatoria provvisoria e definitiva

L'Ufficio Comunale competente procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del presente bando.

Il Responsabile del Settore, successivamente al termine fissato dal presente bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria **provvisoria** degli aventi diritto, ordinata, all'interno di ciascuna fascia, in base al punteggio attribuito a ciascuna domanda e a parità di punteggio, secondo l'ordine decrescente dell'incidenza canone/ISE ed in subordine, secondo l'ordine di presentazione della domanda.

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune entro i 45 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande e rimarrà pubblicata per 15 giorni. Avverso la stessa sarà possibile proporre ricorso facendo pervenire la propria opposizione, inderogabilmente entro l'ultimo giorno di pubblicazione della graduatoria provvisoria, a pena di inammissibilità.

Il Responsabile deciderà entro i successivi 15 giorni.

Contestualmente alla decisione sugli eventuali ricorsi, il Responsabile del Settore provvederà a pubblicare la graduatoria definitiva.

Art. 8 – Modalità di assegnazione dei contributi.

I contributi di cui al presente bando saranno erogati nei limiti delle dotazioni annue assegnate all'Ente dalla Regione Toscana.

I contributi verranno liquidati, fino ad esaurimento delle risorse rese disponibili dalla Regione Toscana, con il seguente ordine:

- FASCIA A
- FASCIA B

ed in percentuali diverse dal 100% del contributo spettante, fermo restando l'assegnazione delle risorse regionali in misura percentuale non inferiore al 60% del fondo suddetto alla Fascia A e la restante quota non superiore al 40% alla fascia B.

La collocazione in graduatoria non comporterà quindi automaticamente il diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto, restando l'effettiva liquidazione subordinata al trasferimento di risorse da parte della Regione Toscana.

Il Comune di Reggello si riserva la possibilità di integrare i fondi regionali con risorse a carico del bilancio comunale.

Art. 9 – Validità della graduatoria.

La graduatoria ha validità fino al **31.12.2016**.

Art. 10 – Entità e durata del contributo.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori sul valore ISE calcolato ai sensi della nuova disciplina introdotta dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159:

- a) FASCIA A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € **3.100,00**;
- b) FASCIA B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo arrotondato di € **2.325,00**.

Qualora in seguito alla presentazione delle ricevute attestanti il pagamento del canone di locazione risulti effettivamente corrisposto un importo inferiore a quello dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, il contributo da erogare verrà ricalcolato sulla base del reale canone pagato.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione è assegnato agli eredi che dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) attestante il loro stato.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio nello stesso

Comune, il contributo è erogabile previa verifica da parte del Comune, del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda, tenendo conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE; la sua entità non può comunque superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Il contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati ed in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo.

L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di consegna dell'alloggio.

Il contributo teorico è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi

Il contributo teorico decorre dal 1° gennaio 2016, o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione, se successiva alla data suddetta.

Art. 11 – Modalità di erogazione del contributo

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo ai soggetti utilmente collocati in graduatoria, nei limiti delle risorse trasferite dalla Regione Toscana e messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale. A tal fine, coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare, senza attendere ulteriori comunicazioni da parte dell'Amministrazione Comunale, pena la decadenza dal beneficio, copia delle ricevute di pagamento del canone anno 2016 entro e non oltre il **13/01/2017**. Deve inoltre essere presentata, entro il medesimo termine, copia dell'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta annuale di registrazione per l'anno 2016 (modello F23) oppure, nel caso in cui il locatore abbia deciso di optare per la modalità alternativa di tassazione della c.d. "cedolare secca" (art. 3, D.Lgs. 23/2011), copia della raccomandata con la quale il locatore comunica al conduttore l'esercizio dell'opzione (art. 3 comma 11 D. Lgs 23/2011).

Le ricevute di affitto dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione immobile, firma leggibile. La ricevuta deve essere in regola con l'imposta di bollo; Potranno essere esibite anche le copie dei bonifici bancari o postali.

Al momento della liquidazione, il contributo sarà eventualmente decurtato delle mensilità per le quali non venga presentata la relativa ricevuta di pagamento, senza che all'Amministrazione possa essere imputata alcuna responsabilità.

In caso di morosità del conduttore è facoltà del Comune erogare il contributo spettante ai sensi del presente bando, direttamente al locatore interessato anche tramite l'Associazione della proprietà edilizia designata per iscritto dallo stesso locatore, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore, così come previsto dall'art. 11 comma 3 della L. 431/98 modificato con L. 269/04.

Art. 12 – Termini di presentazione delle domande.

Le domande dovranno essere presentate inderogabilmente entro il **6 giugno 2016**.

Art. 13 – Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande.

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune. Le istanze, debitamente sottoscritte, dovranno essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione, come sopra specificato, indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso, ed essere presentate presso:

• **L'Ufficio Servizi Sociali** del Comune P.za Carlo Alberto dalla Chiesa n. 1 nei seguenti orari: dal lunedì mercoledì venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12,30 e il martedì e il giovedì dalle ore 15.15 alle ore 17,45, **tramite raccomandata postale a/r** entro il termine di cui al precedente art. 12; nel caso di trasmissione tramite servizio postale alla domanda dovrà essere allegata copia non autenticata del documento di identità e la stessa **dovrà pervenire entro il 6 giugno 2016, a pena di esclusione.**

FA FEDE IL TIMBRO POSTALE.

In allegato al modulo di domanda, il richiedente riceve l'informativa relativa al trattamento dei dati personali (D. Lgs.vo 196/03).

Il presente bando sarà pubblicato sul sito del Comune dal quale è possibile scaricare anche la relativa domanda, al seguente indirizzo www.comune.reggello.fi.it.

Art. 14 – Controlli e sanzioni.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

La graduatoria degli aventi diritto (FASCIA A e B) è inviata alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate dalle sanzioni previste dall'art. 316 ter codice di procedura penale

Art. 15 – Norma finale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98 e successive modifiche, al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 Giugno 1999, alla L.R.T. 96/96 e successive modifiche, alla L.R.T. 41/05, alla Deliberazione G.R.T. n° 265/09, e la determina del responsabile del settore affari generali n. del .

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile U.O Servizi Sociali del Comune di Reggello.

Reggello, li 2 maggio 2016

Il Responsabile del Settore Affari Generali.
(Dr. Simone Piccioli)